

COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI
(Provincia di Forlì -Cesena)

REGOLAMENTO

COMMISSIONE COMUNALE

PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA

ED IL PAESAGGIO

- ***APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL
10.03.2004***
- ***MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.62 DEL
27.09.2004***
- ***MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.17 DEL
11.03.2010***

**LA COMMISSIONE COMUNALE
PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA
ED IL PAESAGGIO**

**ART. 1
DEFINIZIONE E COMPITI**

1. In attuazione della L.R. 31/2002 è istituita la Commissione Comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio, organo consultivo esclusivamente tecnico cui spetta l'emanazione di pareri obbligatori e non vincolanti su progetti di interventi edilizi riguardanti:
 - Restauro e risanamento conservativo di edifici soggetti a vincolo culturale ai sensi del D.lgs 22.01.2004, n.41 - Parte Seconda e su edifici in zone soggette a vincolo di tutela di cui al D.lgs. 22.01.2004, n. 41 - Parte terza;
 - Abbattimento di barriere architettoniche su edifici di valore storico architettonico;
 - Preliminarmente al rilascio delle autorizzazioni in materia di beni paesaggistici;
 - In tutti i casi in cui è previsto da norme generali o specifiche statali e regionali; Il parere obbligatorio si inserirà pertanto sia nel procedimento di formazione di denuncia di inizio attività, per i quali va reso entro 30 giorni dalla richiesta, sia nel procedimento di formazione del permesso di costruire, nel termine indicato all'art.13 comma 4 della L.R.31/2002.
2. I pareri sono espressi con riferimento ai soli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico ed ambientale.

**ART. 2
COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale, preferibilmente all'inizio del mandato amministrativo, ed è composta da cinque componenti scelti tra esperti di elevata competenza e specializzazione in materia di urbanistica, beni culturali e paesaggio, tutela dell'ambiente, storia dell'architettura, restauro.
2. I membri sono scelti, due fra gli iscritti all'Ordine degli Architetti, due fra gli iscritti all'Ordine degli Ingegneri, uno fra gli iscritti al Collegio dei Geometri attingendo da un elenco di nominativi richiesto agli Ordini in numero almeno di 5 ed al Collegio in numero almeno di 3. Tale elenco dovrà essere corredato da dettagliati curricula dei professionisti proposti da cui emerga il possesso dei requisiti di cui al punto 2 dell'allegato alla delibera di Giunta Regionale n.1676 del 20.10.2008.
3. All'atto del suo insediamento la Commissione elegge il Presidente ed il Vice Presidente che sostituisce di fatto in tutte le mansioni il Presidente assente o impedito.

4. Non possono far parte della Commissione i rappresentanti di organi o istituzioni non comunali ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo sull'opera da esaminare.
5. La Commissione dura in carica cinque anni. I suoi componenti possono essere confermati consecutivamente una sola volta. E' fatto salvo quanto stabilito dall'art.3 della L. n.444/1994 modificata ed integrata, in materia di disciplina della proroga degli organi amministrativi.
6. I componenti che non partecipano a tre sedute consecutive formalmente convocate, senza giustificati motivi, decadono dalla carica.
7. In caso di cessazione o decadenza di componenti della Commissione, la Giunta Comunale dichiara la decadenza e procede alla relativa sostituzione, con le medesime modalità di nomina dei componenti, per il periodo di durata in carica residua della Commissione stessa.
8. Segretario della Commissione, senza diritto di voto, è un operatore tecnico del Servizio Edilizia Privata. Può essere presente ai lavori della Commissione il tecnico che ha curato l'istruttoria dei progetti o atti da valutare.
9. L'indennità spettante ai componenti della Commissione è pari a quella fissata dal Consiglio Comunale per i propri membri.

ART. 3 DOCUMENTO DI INDIRIZZO

1. Al momento del suo insediamento la Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio può redigere un documento guida sui principi e sui criteri compositivi e formali di riferimento per l'emanazione dei pareri.
2. Nella elaborazione del documento la Commissione si atterrà alle indicazioni/prescrizioni di cui all'accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni delle Autonomie Locali Emilia-Romagna ed ai relativi allegati.

ART. 4 FUNZIONAMENTO

1. La Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio si riunisce nella Sede Municipale almeno una volta al mese. La convocazione deve essere comunicata per iscritto dal Responsabile dello Sportello dell'Edilizia e pervenire almeno cinque giorni prima della seduta. Le riunioni della Commissione sono valide se intervengono almeno 3 componenti.
2. E' valido il parere che sia stato emesso con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la seduta in sua vece.

L'espressione del parere può essere rinviata e subordinata ad una eventuale acquisizione di ulteriore documentazione o elementi di giudizio che la Commissione riterrà necessari.

La valutazione dei progetti proposti può determinare tre possibili esiti:

- Il progetto viene valutato positivamente, con pieno riconoscimento della sua idoneità formale in quanto riconosciuto compatibile con il contesto paesistico-ambientale esistente, il parere in questo caso è favorevole, con eventuali motivazioni. Qualora il parere riguardi opere in aree soggette a vincolo paesaggistico le motivazioni concorrono a formare le premesse al rilascio della autorizzazione paesaggistica.
 - Il progetto presenta lacune in parti non essenziali sotto il profilo localizzativo, della soluzione progettuale adottata, degli interventi di integrazione o compensazione previsti. In tali casi la valutazione potrà avere esito positivo, pur inducendo a dettare le prescrizioni necessarie a ricondurre il progetto proposto alla necessaria compatibilità ambientale che potranno comprendere anche le eventuali modalità di inserimento paesaggistico al fine di minimizzare l'impatto ambientale.
 - Il progetto incide in modo negativo direttamente e irreversibilmente sui caratteri i valori e le invarianti che caratterizzano l'area di intervento o il contesto paesaggistico o ambientale. In questi casi il parere sarà contrario, motivato.
3. Le determinazioni conclusive del Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia sul provvedimento edilizio non conformi al parere della Commissione sono comunicate al Sindaco per l'eventuale esercizio –nel termine perentorio di 30 giorni – del potere di cui all'art. 24 della L.R. 31/2002.
4. La Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere, successivamente alla verifica di conformità svolta.
5. I componenti della Commissione non possono presenziare all'esame ed alla valutazione dei progetti da essi elaborati o all'esecuzione dei quali siano comunque interessati per parentela non inferiore al terzo grado. La partecipazione al voto su un'opera edilizia costituisce per i membri della Commissione motivo di incompatibilità ad intervenire in qualunque ruolo nella progettazione, direzione dei lavori e costruzione dell'opera medesima.
6. Delle adunanze della Commissione viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Il Segretario, inoltre, appone sui disegni di progetto una delle seguenti diciture: "Progetto esaminato nella Commissione del PARERE FAVOREVOLE" - "Progetto esaminato nella Commissione del PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO" - "Progetto esaminato nella Commissione del PARERE CONTRARIO" - "Progetto esaminato nella Commissione del RINVIATO", completata dalla data e dalla validazione del Presidente.
- I pareri della Commissione sono resi noti al pubblico, in forma sommaria, con appositi elenchi da pubblicare all'Albo pretorio del Comune, nella parte riservata al Servizio Edilizia Privata.

7. Su richiesta del titolare della richiesta o del progettista, la Commissione è tenuta a dare audizione per eventuali delucidazioni al riguardo dei vizi progettuali che hanno indotto ad esprimere il parere consultivo contrario. La data per le eventuali riunioni straordinarie dovrà essere concordata fra le parti in causa.

ART. 5

STRUTTURA TECNICA COMUNALE

1. La responsabilità dell'attività istruttoria delle istanze di autorizzazioni paesaggistiche è affidata al Settore Tecnico – Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica;
2. Al fine di dare piena attuazione agli artt. 159 – comma 1 e 146 – comma 6 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. ovvero garantire la necessaria differenziazione delle procedure, il Responsabile del Settore Tecnico dovrà individuare, per ogni istanza, il Responsabile del procedimento paesaggistico, il quale non dovrà svolgere per la medesima pratica anche l'attività urbanistica-edilizia;
3. Il rilascio del provvedimento finale è in capo al Responsabile del Settore Tecnico.